



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066
Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228
Partita I.V.A. 00324760222

Prot.n. 2006022128

ORDINANZA PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE IN STRADA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Riva del Garda riconosce all'arte in strada, intesa come espressione artistica di carattere musicale, teatrale e figurativo, un ruolo di valorizzazione culturale e turistica dello spazio urbano;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 d.d. 27.7.2004 all'oggetto: "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada";

Riscontrato che in forza dell'art. 6 del D.P.R. 28.05.2001, n. 311, l'attività di artista di strada non è più soggetta ad alcun atto autorizzatorio da parte dell'autorità comunale;

Considerato che la valorizzazione delle espressioni artistiche in strada va temperata con le esigenze di rispetto delle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose, il diritto al riposo delle persone, l'utilizzo del suolo pubblico, la normale circolazione stradale e pedonale, il decoro e la pulizia degli spazi pubblici.

Considerato che in assenza di una disciplina per l'esercizio di queste forme artistiche, è frequente da qualche tempo il ripetersi di situazioni sgradevoli, sia per i cittadini che per gli ospiti, con conseguente richiesta di interventi repressivi da parte delle forze di Polizia;

Riscontrato che la stagione turistica è ormai avviata e che a causa del ripetersi dei predetti comportamenti scorretti è fortemente sentita l'esigenza di una qualche regolamentazione dell'arte in strada, a tutela non solo dell'ottimale vivibilità degli spazi cittadini ma anche di chi esercita questa attività quale occasione di incontro creativo tra persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di rappresentazione di attività frutto di ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, in armonia con quanto previsto dall'art. 33 della Costituzione italiana, che tutela il principio della libertà dell'arte.

Ritenuto che le finalità sopra indicate possono essere utilmente raggiunte, in via sperimentale ed in attesa di una più articolata regolamentazione, mediante l'adozione di apposita ordinanza che disciplini l'esercizio dell'arte in strada sul territorio comunale;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Vista l'Ordinanza prot. n. 7136 d.d. 11.04.1994 sulla tutela delle aree pubbliche, non destinate alla circolazione stradale, dal parcheggio abusivo e dai depositi non autorizzati;

Vista l'Ordinanza prot. n. 15383 d.d. 2.06.1995 relativa alle zone vietate al commercio su area pubblica in forma itinerante;

Vista l'Ordinanza prot. n. 12675 d.d. 27.05.1996 sull'orario di sospensione dell'esercizio di professioni, mestieri o qualsiasi attività rumorosa e sul contenimento delle emissioni rumorose in generale nell'ambiente esterno e abitativo;

Vista l'Ordinanza prot. n. 30868 d.d. 3.11.1997 che vieta l'esercizio abusivo su area pubblica o comunque aperta ad uso pubblico del gioco di abilità denominato "delle tre carte" o delle "tre campanelle" o simili;

Visti gli articoli 15, 20, 190 e 211. del D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e ss.mm. (Codice della Strada);

Visto l'articolo 5 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L ;

Nel pubblico interesse, anche tenendo conto degli effetti sulla polizia locale e in via d'urgenza vista l'attuale situazione di pregiudizio alla vivibilità degli spazi pubblici cittadini, con i poteri e per gli effetti previsti dall'art. 32.del Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, adottato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L

ORDINA

che nel territorio comunale l'arte in strada venga esercitata secondo le seguenti disposizioni

- 1) L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti della presente Ordinanza.
- 2) Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
 - a) della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) della normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
 - d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi.
- 3) L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa; in ogni caso, indipendente dalla disposizione del pubblico, gli intrattenimenti non possono prolungarsi per

più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ("madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

- 4) L'artista di strada non potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo superiore a tre giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere un periodo di due settimane prima di esibirsi nuovamente.
- 5) L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al precedente punto 3.
- 6) E' vietato esercitare il commercio ambulante, tranne i casi previsti dall'art. 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. 31.3.98 n. 114, purché si tratti di vendita di opere realizzate sul luogo dell'esibizione, nei tempi e nei modi previsti dalla presente ordinanza. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle normative vigenti.
- 7) Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata della esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.
- 8) E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non può essere superato il limite di decibel previsto dalla normativa vigente.
- 9) L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica.
- 10) L'Amministrazione Comunale non assume alcune responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose.
- 11) L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti o comunque pretendere un corrispettivo per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito, alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico.
- 12) La presente Ordinanza non si applica a chi esercita l'arte di strada in modo occasionale e per fini esclusivamente ludici, o nell'ambito di un programma di eventi organizzato in forma organica da associazioni locali o dall'amministrazione comunale.
- 13) Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada le seguenti aree del territorio del Comune di Riva del Garda:
 - a) aree poste nelle immediate adiacenze degli edifici di culto e scolastici;
 - b) portici del Municipio.
- 14) Gli orari entro cui può essere svolta l'attività di cui alla presente Ordinanza sono i seguenti:
 - a) Attività senza emissioni rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 23.00.

- b) Attività con emissioni vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 22.00. All'interno del centro storico, nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.
- 15) L'Amministrazione comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni o per altre ragioni di opportunità ovvero ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'esercizio dell'arte in strada.
- 16) L'adozione da parte di chi esercita l'arte di strada di comportamenti che contrastino con le norme della presente Ordinanza implica, qualora non configurino anche violazioni di altre norme di leggi o di regolamenti, il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale per il periodo di un anno. Tale sanzione verrà irrogata al contravventore con apposito provvedimento.
- 17) Inoltre, qualora l'espressione artistica di strada sia contraria al decoro dei luoghi, contrasti con il comune senso del sentire o sia priva di un minimo di qualità tecnica di esecuzione, l'esecutore, a richiesta dei soggetti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza, dovrà interrompere immediatamente l'attività. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi alla richiesta o reiteri il comportamento si applicherà il divieto di cui al precedente punto 16.
- 18) Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono il Corpo Polizia Municipale, gli eventuali incaricati dal Sindaco, e le figure previste dall'art. 13 comma 4, L.689/81.
- 19) In applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Riva del Garda, 30 giugno 2006

IL SINDACO
Claudio Molinari

vs

La presente viene inoltrata agli uffici:

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
A.G.T. – ATTIVITA' ECONOMICHE
C.S.T.
SERVIZIO MANUTENZIONI
ALBO SPEDIZIONI E NOTIFICHE
ARCHIVIO PROTOCOLLO
COMANDO VV.F.

La presente, a cura dell'Ufficio Protocollo, viene inoltrata a:

Commissariato della Polizia di Stato
Distaccamento Polizia Stradale
Comando Compagnia Carabinieri
Comando Stazione Carabinieri
Comando di Brigata Guardia di Finanza
Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di

Riva del Garda
Riva del Garda
Riva del Garda
Riva del Garda
Riva del Garda
Trento